

Lite seicentesca ad Ascoli Satriano: una *taverna* fra spada e croce

di

Gerardo Capozzi

In passato, ma si può dire fino agli anni cinquanta di questo secolo, non tutto quanto era necessario ai bisogni di una comunità poteva essere prodotto 'in loco', per cui il baratto era una forma di scambio usuale e necessaria, sia fra persone dello stesso contado, che fra i paesi vicini; interessava notevoli quantità di beni e di risorse economiche ed assumeva un grosso rilievo anche nello sviluppo dei rapporti sociali.

In tale contesto socio-economico, con un territorio vasto e ricco e con importanti istituzioni religiose e civili, ad Ascoli Satriano il movimento giornaliero di merci e di forestieri era veramente notevole, specialmente nei giorni di mercato, toccando punte altissime in occasione della fiera di Santa Lucia. Se si tien conto del sistema e dei tempi di locomozione allora possibili, si rileverà subito che il transito di persone e cose imponeva e presupponeva servizi, che venivano assicurati da rudimentali 'aziende' denominate taverne.

La taverna, quindi, pur con sicure differenziazioni di livelli - oggi si direbbe stelle - assolveva il compito di fornire immediatamente ricetto non solo alle persone, per riposare, rifocillarsi ed altro, ma anche agli animali e ad eventuale tràino (carretto) con mercanzia.

Intorno alla taverna, pertanto, si determinava un notevole movimento di attività, conoscenze, affari, collocazione di merci; in definitiva, si produceva ricchezza.

Nell'Archivio Capitolare della Cattedrale di Ascoli Satriano è custodito un manoscritto, cucito con filo, che si compone di verbali, decreti, escussioni testimoniali, relazioni, missive e ricorsi relativi ad una vertenza, sorta intorno alle modalità di gestione di una taverna: potrà sembrare piccola cosa che un tavolo si possa tenere o meno sulla pubblica via (ma piccola cosa non è, perché ci riporta a sensazioni del modo di vivere del 1600 e al suo contesto economico-giuridico), pure può risultare interessan-

te seguire l'iter' della vicenda, ripercorrendolo in compagnia, sì, di gente 'meccanica', ma anche di personaggi di sicuro rilievo storico.

Nella seconda metà del '500, ad Ascoli Satriano erano in esercizio quattro taverne, sorte e gestite da singoli cittadini, cioè 'particolari'; ma, come quasi tutti i beni immobili, erano gravate da censi e livelli.

Che le quattro taverne appartenessero a privati, si evince dal fatto che non vi è menzione delle stesse nell'elenco dei benefici, connessi al titolo di Principe, che l'Imperatore Carlo V concesse, nel 1532, al nuovo feudatario.

Antonio de Leyva, condottiero di nobile famiglia spagnola, partecipò in Italia a varie battaglie contro Francesco I di Francia, con apporto determinante in quella di Pavia: *"La heroica defensa de Pavia, elogiada por el mismo Francisco I, valiò a Leiva el gobierno del Milanésado y el titulo de principe de Ascoli"* (Espasa - Calpe).

Al detto primo principe succedette, nel titolo e nei benefici, il figlio Luigi, che, principe di Ascoli e conte di Monza, divenne poi il primo Governatore spagnolo di Milano. Successivamente il casato si divise in diversi rami, in quanto don Luis de Leyva ebbe cinque figli: il primo, Antonio, ebbe diritto al titolo di principe di Ascoli; il secondo, Martino, ebbe il feudo di Monza col titolo di conte; gli altri tre, a nome Giovanni, Francesco e Felipe, restano fuori dalla nostra vicenda.

Il primogenito, Antonio, ci interesserà per la taverna. Il secondogenito, Martino de Leyva, conte di Monza, sposò Virginia Marino, figlia di quel Tommaso che si, indebitò enormemente nella costruzione di Palazzo Marino (oggi sede del Comune di Milano); in un'ala di detto palazzo, da quelle nozze, nel 1575 nacque Marianna de Leyva, che divenne monaca in Monza col nome di Suor Virginia Maria.

Come quarto principe di Ascoli, ad Antonio succedette don Luiso e a questi, come quinto e ultimo principe del casato, un altro Antonio. Con questi il ramo principesco si estinse e il feudo tornò alla Corte di Napoli.

L'annessione, indicata come avvenuta nel 1623, avvenne invece nel 1650: è certo, infatti, l'intervento di don Antonio de Leyva, quinto principe di Ascoli, nella cessione del feudo di Monza del 1648 e, inoltre, nel nostro manoscritto è espressamente riportata la data del 1650.

Nel 1563, dunque, il Principe di Ascoli com'erò una taverna da un privato, Domenico Foglia, per 2000 ducati; sulla taverna, di diritto e natura privatistica e non feudale, gravava un censo annuo di ducati trentuno e tari tre, in favore del Commendatario di S. Lazzaro, e un canone annuo di tari quattro in favore del Capitolo della Cattedrale.

Sei anni dopo, nel 1569, il canonico don Antonio D'Alessandro, Cantore della Cattedrale di Ascoli e cioè seconda dignità capitolare, lasciava, per testamento, una taverna al Capitolo della Cattedrale; detta taverna, dal d'Alessandro *"per tale esercitata per molti anni prima della sua morte"*, sita nel Borgo della città, anche il Capitolo *"seguitò di farla esercitare"* con le stesse modalità fino al 1596 e cioè per quasi altri trent'anni dal lascito testamentare.

Entrambe le menzionate taverne, cioè quella del Principe e quella del Capitolo, erano gestite da fittuari su concessione dei proprietari.

La cronaca non riporta episodi di rilievo in detto periodo; si può, quindi, ritenere che non sia accaduto nulla di notevole.

Per completare il quadro della situazione è utile ricordare che Carlo V, con la *"Prammatica 17 de'Baroni"* ai *"Padroni di Terre"* (feudatari), aveva proibito ai loro vassalli di alloggiare nelle loro taverne i passeggeri, affinché questi, così, andassero ad alloggiare nelle taverne dei Padroni.

Nel 1596 il Capitolo, che per molti anni l'aveva gestita come l'aveva ricevuta, *"ampliò la taverna con commodità di camere e letti per alloggiare ogni sorta di passeggeri ed animali a sella et imbasto"*.

L'ampliamento dell'azienda obbediva indubbiamente a una gestione oculata, che avrebbe aumentato la rendita, pur presupponendo un certo investimento; anche oggi sarebbe un criterio sano e corretto di gestione: un eventuale concorrente non avrebbe altra scelta che ammodernare anche il proprio esercizio. Ma allora i modi di vedere erano evidentemente diversi e la reazione, da parte del concorrente più interessato, fu correlata ai tempi.

Questi era, manco a dirlo, il proprietario della taverna finora più importante e cioè il terzo principe di Ascoli, don Antonio de Leyva, proprietario che, dall'ammodernamento della taverna del Capitolo, riceveva un danno evidente. Sorse un contrasto di interessi fra le due massime istituzioni e cioè il potere laico e il potere religioso. Soluzioni possibili e accomodamenti, non furono cercati e le due istituzioni adoperarono le armi rispettivamente a loro disposizione: il potere laico, con la forza, comandò; il potere religioso, con la fede, scomunicò.

La grave vertenza infine, fu vinta - come sempre in questi casi - dal Reverendo Capitolo e non solo in virtù della scomunica, ma anche in via giudiziario-amministrativa: ricevendo ragione, esso Capitolo, in entrambi i diritti.

I fatti.

Subito dopo l'ampliamento della taverna del Capitolo, nello stesso 1596 - Signore di Ascoli essendo don Antonio fratello di don Martino di

Monza - il Governatore Generale del Principe, Don Diego Villela d'Altana, nobile spagnolo al sèguito, "tentò di turbare" il Capitolo nel possesso della taverna; e in effetti concretizzò la turbativa con il "prohibire de facto che "l'Affittatore alloggiasse passeggeri o animali di sella et imbasto

Il blocco dell'attività fu colpo durissimo, che richiedeva, e imponeva, un rimedio altrettanto pesante: il Governatore Generale, considerato "turbatore della Libertà Ecclesiastica" e responsabile della diminuzione della rendita della taverna, fu dichiarato scomunicato. La bolla di scomunica venne comminata dal vescovo Fra Ferdinando d'Avila, come si legge nella copia del provvedimento di assoluzione, emesso dalla Curia Romana nello stesso anno 1596 (occorre, quindi, rivedere, le date dell'elenco ufficiale dei Vescovi di Ascoli, che riporta il d'Avila come vescovo dal 1603). Ma la pervicacia indusse il d'Altana, malgrado la scomunica, a non riconoscere l'errore commesso con la turbativa (che tale era e tale sarebbe stata, a chiunque rivolta); anzi, vieppiù fidante nel potere e nell'influenza presso la Corte di Napoli, si rivolse al Regio Collateral Consiglio, delegato il Sacro Regio Consiglio, e richiese provvedimento a tutela dei diritti del Principe, sia in ordine alla sua taverna e sia - più insidiosamente, perché sarebbe stato riconoscimento di regola generale - in ordine al "diritto di proibire".

Si legge nel manoscritto che il d'Altana "comparve nel Regio Collaterale " e "con falsa assertiva " che il Principe era "turbato" nella possessione della taverna e più nel "Privilegio dello ius prohibendi", "intentò il temedio del Capitolo del Regno 'contra turbantes in possessione". Per garanzia di contraddittorio, vi fu il provvedimento di comparizione ("n'ottenne il consueto editto: si quis sua interesse pensaverit... ") ed il Capitolo, cosciente del proprio diritto, pur con la scomunica già comminata dal Vescovo, si costituì in giudizio.

Dove espose le sue ragioni, che ancor oggi, si fanno apprezzare per precisione logica e chiarezza giuridica: "Comparso il Capitolo Cattedrale et havendo fatto costare anche con testimoni prodotti dal medesimo Principe l'antica possessione in detta Taverna d'alloggiare passeggeri e cavalli di sella et imbasto anche prima fusse stata lasciata al Capitolo, del simile possesso che tenevano l'altre taverne de'particulari e che [il principe] non haveva mai havuto ius prohibendi e che la sua taverna era burgensatica et havuta in enfiteusi anticamente dal medesimo Capitolo", il Regio Collateral Consiglio emise decreto contro il Principe (rigettando l'istanza): "declaratum est non esse locum petito remedio contro il Rev.do Capitolo della Cattedrale.

A conclusione della vicenda, viene detto che l'Altana "*vedendo non havere remedio, dimandò l'assoluzione e fu assolto e dall'ora in poi è stata altra notizia*". La vicenda sembrerebbe chiusa, ma appare opportuno chiarire bene la frase "*dimandò l'assoluzione e fu assolto*": non fu certo cosa di poco conto e di breve momento.

Incorrere nella scomunica era, allora, evento gravissimo, che bloccava il colpito; la scomunica, escludendo il punito dalla comunità dei fedeli, travolgeva rapporti sociali, incideva su funzioni e poteri, faceva dello scomunicato una specie di dannato ambulante e un appestato evitando; metteva in dubbio persino titoli e diritti.

Don Diego de Altana, Governatore Generale del Principe de Leyva, aveva presentato, sì, l'istanza "*de remedio*" alla Regia Corte, ma, parallelamente, aveva chiesto alla Santa Sede la "*sospensione*" degli effetti della scomunica; e tale sospensione gli venne concessa, ma soltanto per un mese, elasso il quale la scomunica avrebbe ripreso "*de iure*" il suo rigore. Poiché i giorni passavano, Don Diego si recò a Roma, e vi rimase parecchio tempo "*a buttarsi alli piedi di S.S.tà per essere assolto dall'escommunicaziune fatta da Ferdinando Davila Vescovo di Ascoli*".

L'istruzione della pratica venne affidata al Cardinale Arigoni, perché ne facesse relazione alla Congregazione del Santo Ufficio e, per "*occupazione*" di questo, alla Congregazione dei Vescovi. Poiché "*detto esponente patisce grandissima dilazione e trattenimento ... supplica alle E. V. Ill.me che si pigli altro espediente come meglio parerà alla Ill.ma Congregatione, ricordandoli che detto esponente fu assolto per un mese ... ed il termine spira ai due di Aprile che venerà a ristar scomunicato nella settimana santa, quando esse E. Ill.me non dessero ordine di farlo assolvere e che lo riceverà à gratia*".

La Sacra Congregazione, "*audita relatione Cardinalis Arigonis*", decide e - "*recepta prius ab ipso oratore solenni et iurata promissione ac obligatione non molistandi Capitulum et Canonicos ut supra*" assolve il d'Altana dalla scomunica.

Già prima dell'assoluzione, però, intervenuto il decreto "*non esse locum petito remedio*" del Collateral Consiglio, il Capitolo della Cattedrale era stato "*reintegrato e restituito di danni, spese e interessi e nella pacifica possessione di poter l'Affittatore della Taverna del Capitolo alloggiare qualunque passeggero e animali da sella et imbasto*".

Come si vede, la frase del manoscritto, benché chiara, era anche, almeno per noi, troppo sbrigativa.

Ma è certo che a Don Diego Villela de Altana, Governatore Generale

del Principe, finché campò, non gli venne più voglia di imbarcarsi in altre azioni inconsulte.

Lo stesso principe Don Antonio de Leyva dovette accettare e subire i pronunciati.

Si era, come si è detto, nel 1596. Nell'anno successivo, la nipote del Principe di Ascoli, e cioè Suor Virginia Maria, nel convento di Santa Margherita di Monza, incrociava, per tragica fatalità, lo sguardo di Gian Paolo Osio.

Il manoscritto, pag. 11, redatta nel 1674, assicura che, reintegrato il Capitolo nella *"pacifica possessione della taverna... ciò si è mantenuto e si mantiene sino al presente"*.

Ma nel 1674, un secolo dopo cioè la prima vicenda, la scena politica in Ascoli era cambiata. Il feudo della Città di Ascoli, dopo il 1650, era tornato alla Regia Corte, che, due anni dopo, lo vendette all'asta al Duca di Torre Orsaia, de Franchis. Detta famiglia ducale tenne Ascoli per ventidue anni, fino a quando, cioè, Vincenzo de Franchis la vendette ad un nobile di Barletta, il barone don Troiano Marulli.

Per l'importanza della città - principato con i De Leyva per circa centoventi anni -, per i servigi resi alla Corte, per l'influenza di parentele illustri (i Del Balzo), il barone Marulli, dopo cinque anni dall'acquisto del feudo, ottenne l'investitura ducale, formalizzando così definitivamente titolo e signoria e mantenendo, poi, il ducato di Ascoli per quasi trecento anni, fino ai nostri giorni.

Con i Marulli, però, torniamo in ... taverna!

Riferisce il solerte estensore che, nell'anno 1674, il *"barone d. Troiano Marulli, nuovo Comperatore di detta Città, nonostante che dal 1596 i Principi successori e, dopo la morte dell'ultimo, il sig. Duca De Franchis, non abbiano nemmeno pensato di turbare il Capitolo della pacifica possessione, si è inteso che pretende turbarlo"*.

Evidentemente il barone Marulli, appena entrato in possesso della nuova proprietà, fece un esame generale di come meglio farla rendere; e, in detto esame, rientrò anche la taverna, burgensatica e con pesi reali, che mal rendeva, per la concorrenza di quella del Capitolo della Cattedrale, alla quale pensò bene di porre un freno.

La frase *"si è inteso"* significa che la voce circolava. E il cronista, scrivendo, al momento, del solo mormorio di un proposito e non essendo ancora nulla accaduto, si limita a un commento, che è esemplare, al tempo stesso, per concisione, causticità e scienza giuridica. Annota, infatti: *"Al Capitolo basta il possesso e chi pretendesse il contrario deve proporre le"*

sue ragioni al Tribunale Ecclesiastico": sceglie, indica, decide giurisdizione e competenza!

Le pagine che seguono, da 12 a 23, di altra mano, confermano lo stato delle cose: *"si è goduto della libertà tanto in tempo del sig. Principe de Leyra sino all'anno 1650 che la Città passò in mano del sig. Presidente de Franchis e dipoi in mano del sig. Duca suo figlio, e sino che, anni sono, passò in mano del sig. d. Troiano Marrullo et ultimamente in mano del sig. Sebastiano Marrullo hodierno duca, sino al presente senza contradd. ne o impedimento alcuno"*.

Siamo, come s'è visto, nel 1674: il barone Marulli accenna al proposito di *turbare* il Capitolo; il Capitolo fa subito intendere la volontà di tutelare i suoi diritti; gli orientamenti giungono alle rispettive destinazioni e, anzi, al barone viene ricordato il processo dell'Altana.

Don Troiano, non ancora duca e non ancora investito formalmente del feudo, accantona l'idea: il manoscritto, concisamente e con efficacia, dice che, appreso il precedente, *"detto sig. Barone si quietò"*.

A Troiano, che frattando ottiene il titolo ducale, succede il figlio Sebastiano: ed è questi che dà nuovamente fuoco alle polveri.

Il duca Sebastiano *"turba"* effettivamente, con fatti concreti e specifici, il possesso del Capitolo nella gestione della taverna, così come tenuta ormai da un secolo; e il Capitolo, di rimando, ricorre alla Corte Ecclesiastica per l'adozione dei provvedimenti del caso; e questi seguirono. Il tutto, riferendoci al manoscritto, è riportato in un blocco di pagine, numerate 1 - 11, che comprendono ricorso del Capitolo, istruzione probatoria, bolle vescovili e missiva del Duca. Ma, seguendo i fatti nel loro susseguirsi cronologico, occorre precisare alcuni particolari, indispensabili per l'intelligenza degli eventi di contrasto fra il Duca e il Capitolo.

La taverna era *"capace dall'alloggiare qualsivoglia sorte di passeggeri con animali e senza, compratori e venditori di robbe, con tenere letti, far da magnare, vendere il vino"*; nel corso del tempo, era stato creato un fornello nel muro esterno, con *"la porta di fuori al muro di detto luogo"*, per far cuocere la carne, che veniva servita sia ai passeggeri che ad altri; la bocca esterna di detto forno veniva chiusa con una portella di ferro, senza cardini, che, appoggiata all'apertura, veniva tenuta ferma con un bastone in legno puntellato fra la portella stessa e la pavimentazione della strada. Al muro erano stati apposti dei ganci per legare gli animali *"quandono depongono la soma o quando vengono sudati et anco per trattenerli e caricare le some ò ponere le selle"*. Sulla strada veniva tenuto normalmente un grande tavolo che serviva sia agli avventori, come piano per

mangiare, e sia *"per riponere le robbe che vengono o si vendono"*. Sempre sulla strada era stato realizzato un piano *"accomodato di fabbrica per il gioco delle torrette"*. Ancora, d'estate, si creava una specie di tettoia ricoperta di *"frasche per evitare il sole ai passeggeri che si riposano avanti la porta della taverna"*.

Come si vede, nella gestione della taverna, oltre l'attività interna ai locali, vi era una notevole attività esterna, specie per quanto atteneva all'uso del forno e della tavola, che la rendeva più funzionale e redditizia. Comunque, tali modalità di uso e di utilizzo mai erano state contestate o contrastate dai Principi e Duchi precedenti, salvo l'episodio del 1596 e il cauto tentativo, subito rientrato, del 1674.

La taverna, che veniva data in fitto a privati, nell'anno 1689 era condotta da tale Domenico D'Urso, che è opportuno seguire in una lunga deposizione testimoniale, resa al Provicario Generale arciprete Ripandelli, il 10 ottobre 1689.

Alle domande, rivoltegli tutte in latino e certamente resegli comprensibili in traduzione, il D'Urso rispondeva: *"Mai sono stato impedito nè io nè altri prima di me. Ho l'affitto della taverna da due anni. Solo martedì quattro del presente mese di 8. bre, passò il Duca di questa città d. Sebastiano Marulli davanti detta taverna e fece una visita verso detta taverna e se ne passò nè mi disse alcuna cosa. Poco dopo arrivò Cesare Masella e mi disse che il Duca aveva visto la tavola fuori e gli aveva detto di dirmi che la levassi perché esso sig. Duca diceva che lui era il padrone della strada; io per timore la levai detta tavola e la reposi dentro la taverna. La sera passò di nuovo il sig. Duca e di nuovo tornò a rimirare senza dirmi cosa alcuna. Dopo un'ora ritornò Cesare Masella e mi disse che il Duca aveva visto la suppona alla porta del fornello e che esso Domenico non c'è la poteva tenere, mentre esso sig. Duca era Padrone della Portulanaria e della strada e perciò levasse - e io per timore del Duca la levai, come anco la porta del fornello, quale che non si poteva mantenere senza la suppona. Il detto Cesare aggiunse che nelfatto non voleva più ingerirsi. L'indomani riferii i fatti al Can. Luiggi Iavarano e agli Preti che mi avevano fittato la taverna libera e mi dissero che ponessi di nuovo la tavola fuori e la suppona al fornello, perché la taverna era del Capitolo franca e libera. Havendo inteso questo, misi fuori la tavola e la suppona e così stiedero fino alla sera. La sera passò di nuovo il sig. Duca, si fermò innanzi la taverna e sdegnato mi disse: 'io ti ho fatto fare due volte l'imbasciata per Cesare Masella, che avessi levato la tavola da fuori la taverna e la suppona dal fornello e non hai voluto obedire, ma*

a dispetto mio le vuoi tenere'. Io vedendolo così sdegnato, li risposi con buone parole, dicendoli: 'io non le tengo per dispetto ma perché così mi ha ordinato il sig. canonico Iavarano che mi affittò la taverna franca e libera e mi ha ordinato di rimettere tavola e suppona, che il Capitolo mi difenderebbe'. Il sig. Duca più sdegnato mi disse: 'Hor mentre è questo, anderò dal Governatore che ne pigli informazione, essendo mia la Piazza e ti farò andare legato a Lucera'. Io intorrito dissi: 'leverò tutto e rinuncerò anche alla taverna'. Ma gio. Centomani che andava col Duca, disse: il sig. Duca non pretende questo, ma per tenere la tavola e la suppona al fornello vuole essere pagato per quanto gli spetta. Io vedendo questo, per essere povero e non potevo contrastare con Padroni, levai ogni cosa e voglio rinunciare la taverna, se il Capitolo non mi difende".

A questa testimonianza dell'Affittatore Domenico D'Urso, che rende bene, e vivacemente, il fatto e l'ambiente, segue l'altra di Cesare Masella, portatore dell'imbasciata, che conferma totalmente i fatti, così come esposti dal D'Urso.

La turbativa era in atto, concretizzata.

Porvi rimedio era, quindi, necessario e improcrastinabile.

Il giorno stesso, 10 ottobre 1689, si riunisce il Capitolo della Cattedrale e i Capitolari, che redigono un verbale, fanno una breve cronistoria, ricordando di *"ritrovarsi in antiquata immemorabile pacifica e mai interrotta possessione d'una taverna" sempre gestita "come robba ecclesiastica trattata senza contraddizione alcuna"*. Aggiungono che *"al presente s'è venuto a notizia, che d'alcuni venghi molestato l'affittatore"* e questi, addirittura minacciato di *"carcerazione ed altro, è portato a rinunciare all'affitto"*. Poiché *"ciò cagiona evidente pregiudizio e danno notabile ad essi comparenti, i quali non solo sono lesi nella Libertà ed Immunità Ecclesiastica, ma direttamente si procura trarli al Foro Laicale"*, i Capitolari chiedono che la Corte Vescovile proceda contro *"i turbatori e loro menistri quanto contro li consoltori et cooperatori innanzi ed in qualsivoglia modo complici"* con la comminazione delle censure stabilite dai Sacri Canoni delle Costituzioni Apostoliche e precisate dalla Bolla 'In Cena Domini', con riserva, in caso contrario, di ricorso alla Sante Sede Apostolica. Il verbale è redatto dal canonico don *Potitus Caballus* e presentato al Provicario Generale Ripandelli per l'inoltro al Vescovo, in uno alle testimonianze citate, cioè le *"informazioni raccolte"*.

Il Vescovo, prima di determinare una definitiva rottura con il Duca, temporeggiò e dette disposizione perché si addivenisse ad una soluzione bonaria. E trattative vi furono, ma andarono per le lunghe.

Nel frattempo il Duca, ancor più determinato nel suo disegno, prese di mira altri piccoli esercizi del paese che si svolgevano fuori dei locali, e quindi sull'area stradale, così descritti: *"Il Capitolo, Chiese e Cappelle ed altri luoghi pii tengono alcune poteche che si affittano a forestieri e cittadini per diverse arti et servitiis e per lo più a stallonari, falignami e chianchieri, e precisamente ad Apruzzesi per vendere la carne e questi vi tengono i loro animali e le pelli degli animali che vendono e le carni che non possono vendere subito le accomodano con il sale e insieme con le dette pelli le pongono fuori delle poteche, ai muri, per asciugarle al sole: e alcuni legni corti ai muri per legare gli animali quando vengono da fuori, prima di entrarvi nella stalla: e per tutto il tempo precedente non sono stati molestati"*.

Dopo il divieto di tavola e suppona alla taverna, il Duca *"passando davanti le poteche del capitolo che tengono l'Apruzzesi, ordinò che si levassero le legni dal muro e non ponessero fuori bastoni"*. Ciò aggravò la tensione, ma, nondimeno (per le direttive del Vescovo) e procedendo nelle trattative, l'Arciprete Ripandelli, Provicario Generale, *"volle usare termini di convivenza con Padroni temporali"* ed inviò al Duca il P. Priore di S. Maria, per presentare le ragioni del Capitolo e (il Duca) *"si contentasse revocare gli ordini e non si cimentasse col Capitolo in motivi irragionevoli, che altrimenti era forzato fare l'ufficio suo in difesa dell'Immunità"*.

Perentorio l'argomento, ma perentorio il riscontro.

Il Duca rispose che egli aveva i titoli del suo diritto (*"instructione della Portulanaria, suo corpo feudale"*) tutelabili con provvedimenti (*"provisioni"*) della Regia Camera (*"che haverebbe fatto vedere provisioni"*) e non volle revocare l'ordine.

Il giorno successivo, il segretario del Duca si recò dall'Arciprete Provicario e gli portò la documentazione, relativa a *"istruzioni e provisioni"* della Regia Camera, perché leggesse e quindi si convincesse del diritto ducale.

L'Arciprete gli rispose *"che non occorre leggerle, atteso che l'istruzioni della Potulanaria li erano ben note; nè si pretendeva privare il sig. Duca delle sue rendite, ma solo che non avevano luogo contro della Chiesa e suoi Ministri e precisamente contro la taverna del Capitolo, come immune"*. Pregava il Duca che *"non si cimentasse con la Chiesa e il Capitolo, che l'aveva sempre osservato reverenza e corrispondenza"*.

Il concetto era chiaro. Il discorso continuò ed altrettanto chiare furono ulteriore risposta e controrisposta. Il Duca fece sapere, spostando sul

particolare, che *"lui voleva finirla e che ciò si faceva non per il Capitolo ma per alcuni preti particolari che l'avevano dato disgusto"*. Risulta, infatti, che il Duca doveva avercela *"contro Preti particolari che hanno difeso la Comunità"* e che fosse stato indotto alla presa di posizione perché *"stillato da persone inimiche di Dio e della Chiesa e della pace"* oppure *"giudicando con parere di qualche frataccio che non s'incorrono (nelle censure) se non dichiarate e che possa da egli (il frataccio) essere assolto"*.

Al Duca venne risposto con altri giri di frase, con la conclusione che *"si sarebbe proceduto a quanto conveniva di ragione"*.

A questo punto, il Capitolo fece l'analisi della situazione e concluse di dover insistere nella richiesta del provvedimento di reintegra e di censura e, quindi, *"non assolversi senza reintegra"*, ma con eliminazione di impedimenti e con risarcimento di danni, spese e interessi, sulle basi delle seguenti considerazioni, tutte molto interessanti e sottili: Il Capitolo, oltre all'immunità e libertà ecclesiastiche, è nel possesso immemorabile e *"questo solo basterebbe per togliere tutte le pretenzioni, alle quali si risponde, quando al presente volesse servirsene, come se fusse che oggi li fusse stata concessa la Portulanaria"*. Il Duca sostiene che *"da Sua Maestà gli è stata venduta non solo la Città ma anco le strade e quindi da ciascuna casa esigge per l'uso della strada due carlini"*; si replica: *"poiché concesse che dalle case dove abitano Preti non esigge cosa alcuna, stà terminata la lite con Preti e Chiesa. In quanto a secolari è pura invenzione"*. Infatti il Duca non può dire che chi non paga non esce di casa e *"resta serrato in perpetuo Carcere"*; la Portulanaria fu istituita a *"tutela delle strade per impedirne l'ingombro e per evitare impedimento a chi vi camina e che vi passa con carri animali e robbe: non può proibire il passaggio nè per questo esigere denari"*. La tavola della taverna e la suppona al fornello e legni al muro delle poteche non impediscono l'uso della strada *"essendo tanta larga che vi possono passare più carri uniti"*. *"Dicono che l'istruzione della Portulanaria, il Portulano possi procedere contro li secolari affittatori de beni Ecclesiastici"*; si replica che *"non possono farsi statuti che astringono diretta o indirettamente le Chiese"* e che non si può parlare - nel caso specifico - di impedimento di strada, in quanto *"il che non è nel caso corrente"*.

Ove Ecclesiastici o loro "affittatori" creassero impedimento, per esempio costruendo fabbriche nel mezzo della strada, potrebbero provvedere *solo* Ecclesiastici Superiori con ordini necessari. E su queste considerazioni, il Capitolo insisteva per il provvedimento di censura.

Si giunge, così, al dramma conclusivo e finale; ma va segnalato un altro episodio.

Il duca Sebastiano Marulli, il quale *"più sdegnato"*, in data 4-10-1689, aveva detto all'affittatore Domenico D'Urso *"hor mentre è questo, anderò dal Governatore..."*, effettivamente mosse qualcosa e fece anche un esposto alla Regia Camera. Un principe della Corte di Napoli, Reggente della Giurisdizione, dal Duca sollecitato, scrive una lettera al Vescovo di Ascoli, datata 15 ottobre 1689 e cioè dopo appena dieci giorni dall'accaduto, con la quale il Vescovo è *"pregato"* che *"rivòchi il monitorio e censure forse fulminate contro il sig. Duca ... Bacio le mani, ... Napoli 15 ottobre 1689 ..."*. La lettera viene presa dallo stesso Duca per l'inoltro a mano, ma il Duca, per evitare riscontro chiarificativo del Vescovo al Reggente, la consegnerà soltanto il 27 maggio 1690, cioè ben sette mesi dopo e dopo che il Vescovo aveva già emesso la censura. Successivamente il Vescovo risponde al Reggente della Giurisdizione, chiarendo date e facendo lunga analisi delle ragioni e della censura emessa.

Quindi censura vi fu.

Il Vescovo, per tutte le considerazioni di fatto e di diritto, accertata la turbativa e l'offesa dell'Immunità, consultatosi con l'Ecc.mo Cardinale Orsini, che in quel periodo si recò in Ascoli, emise la minacciata scomunica, che venne affissa alla porta della taverna (pubblicità minima).

L'atto di scomunica, redatto il 19 maggio 1690, in autografo, dal Vescovo Mons. Francesco Antonio Punzi, occupa due facciate e impone a tutti *"che non ardiscano nè presumano sotto pena della scomunica, ipso facto incurrenda, perturbare o molestare o far molestare sotto qualsiasi pretesa o colore il predetto Capitolo nell'antica ed immemorabile possessione del detto fornello, bastone seu soppona, tavola e di alloggiar Passeggeri, far da mangiare à medesimi, tener letti, vender vino a uso degli stessi, ricever nella stalla gli animali così di sella come d'imbasto, e così la notte come il giorno..."*.

Vi è firma e timbro su lacca, con stemma vescovile a rilievo. Il primo, segnato col numero 9, dei tre documenti finali della vicenda.

Il Duca ignorò del tutto la scomunica del 19 maggio 1690 e, l'8 giugno 1690, a mezzo dei suoi *"birruarii Antonio della Pia e Franciscus Agnelli cum aliis sociis"*, fece *"ligare et carcerare"* quello che c'entrava meno di tutti, il *"dictum Dominicum D'Urso Tabernarium"*.

Il colpo e l'azione dell'arresto, si chiarisce in altra parte del manoscritto, pare venisse operato di concerto con il Reggente della Giurisdizione di Lucera, Francesco Moles, a mezzo di sei sbirri; il povero D'Urso fu por-

tato legato a Lucera, in carcere, *"senza che avesse colpa di delitto, se pure non se gli imputerà un qualche supporto"*.

Certo è che, chiunque l'abbia eseguito, l'ordine di carcerazione fu emesso proprio dal potentissimo Francesco Moles, Cavaliere dell'Ordine di Calatrava, componente del Regio Collateral Consiglio, Reggente della Regia Cancelleria, Reggente della Giurisdizione ecc., zio - guarda caso - della consorte del duca Sebastiano Marulli; la motivazione lascia perplessi, in quanto al D'Urso non venne addebitato nulla, nemmeno formalmente. La motivazione, tratta da copia autentica del provvedimento, acclusa al manoscritto così recita: *"... conviene al servizio di Sua Maestà che si carceri Domenico D'Urso, laico della Città di Ascoli ... 31 Maggio 1690 ..."*. È tutto: conviene al servizio di S.M!

Puntuali, quindi, le osservazioni del vescovo Punzi nella relazione/ esposto al Regio Consiglio: *"... come ho ben saputo essere stata la detta carcerazione tutta opera del Duca per far con essa pompa e che ogni uno in avvenire si astenga di condurre le menzionata taverna del Capitolo..."; '... accioché non possa il Duca extorquere con qualche ingannevole esposto una qualche risoluzione per maggiormente danneggiare agli Ecclesiastici ... siccome è facile che possa dare in qualche altra violenza..."*.

Intorno poi al "ius", aggiunge: *"Nè vale il dire che detti bastoncino e boffetta impediscono la vita pubblica, benché con li due carlini non s'impedirebbe, poiché primieramente siamo in una strada larghissima capace di più carrozze e quasi fuori dell'habitato, e per secondo il bastoncino e boffetta non possono occupare che pochissimi palmi di luogo, e quel luogo appunto che niente impedisce à viandanti et à cittadini il cammino anche con due carrozze. Questa non è ampliacione ma pura verità. Oltre il Capitolo nel detto luogo ha una colonna fissa, che potrebbe dirsi essere di qualche impedimento; ma il sig. Duca, che tira a far perdere l'affitto della taverna al Capitolo per ampliare et accrescere l'affitto della sua, non s'è curato della colonna, forse perché havrebbe incontrato maggior durezza essendo di Pietra e solamente si è espresso e persiste contro la boffetta e bastoncino come materia più fragile"*.

Ma, oramai, la carcerazione era stata eseguita e a soffrirne fu proprio quegli che, conscio della sua potenza non solo limitata ma negativa, aveva detto: *"... per essere povero, non potevo contrastare con Padroni"*.

L'azione fu gravissima anche nei confronti dell'Autorità Ecclesiastica, che non poteva non difendere e sostenere da un lato il povero affittatore e dall'altro, e soprattutto, le proprie dignità, podestà, immunità e prerogative.

Lo stesso giorno, infatti, della carcerazione del D'Urso il Vescovo, con bolla 8 giugno 1690, considerato l'accaduto, decretò la Pubblicità Maggiore della Scmunica (già affissa solo vicino alla taverna), disponendo che copie fossero affisse alla Porta Maggiore della Chiesa Cattedrale ed in "*Platea Publica huius civitatis*".

L'atto venne effettivamente affisso e reso "pubblico", come risulta da certificazione del Cancelliere della Curia, apposta in calce; il Duca subì, così, gli effetti della grave censura. Il decreto vescovile è riportato al foglio numero 10 e, in calce, vi è timbro con stemma.

Si ripeteva, a distanza di un secolo circa, quanto accaduto a Don Diego d'Altana, nel 1596: e si ripeté anche la conclusione.

Il foglio numero 11 riporta la capitolazione del duca Sebastiano Marulli al vescovo Punzi: "*Cessiamo dalla suddetta pretensione ma anco dichiariamo e prometiamo di non più molestare il detto Capitolo nelle cose suddette, in ogni tempo futuro, e questo conforme si è detto a contemplazione et intuito di detto Prelato. Ascoli 11 giugno 1690. Sebastiano Marulli Duca d'Ascoli, dichiaro come sopra*". Vi è bollo a lacca, con timbro a rilievo e stemma.

La vita riprese: la taverna ognuno "*seguitò di farla esercitare*" con tavola e suppona o come era nella "*possessione*"; riverenze ed ossequi furono di nuovo scambiati con profonda, reciproca soddisfazione.